



Università degli Studi di Messina

Unità Speciale Organi di Garanzia

Il Garante degli Studenti

RELAZIONE ANNUALE

Premessa

La presente relazione – redatta ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 2, dello Statuto¹ e dell’art. 6² del Regolamento per la Disciplina del Garante degli Studenti, Dottorandi e Specializzandi dell’Università degli Studi di Messina – riguarda l’attività svolta dal Garante nell’anno 2018.

Essa dà sinteticamente conto delle prassi seguite e del tipo di problemi posti o segnalati dagli studenti, nonché dei modi in cui si è cercato di rispondervi.

Considerazioni preliminari in ordine al ruolo, alla funzione e all’attività del Garante

Appare opportuno preliminarmente precisare il ruolo, la funzione, il *modus operandi* e l’attività svolta da questo Garante all’interno dell’Ateneo messinese.

Secondo l’art. 18 dello Statuto dell’Università degli Studi di Messina, al Garante degli Studenti, dei Dottorandi e degli Specializzandi, al fine di tutelare i diritti degli studenti, compete

¹ Ai sensi della citata disposizione, il Garante redige ed invia agli organi di governo una relazione annuale sulla condizione degli studenti nell’Ateneo, sollecitando, se del caso, l’adozione delle misure ritenute opportune al fine di migliorare tale condizione.

² Si riporta, per completezza e comodità espositiva l’art. 6 del Regolamento per la Disciplina del Garante degli Studenti rubricato Relazione annuale:

“1. Il Garante degli Studenti invia annualmente una dettagliata relazione sulla attività svolta nell’anno precedente, contenente eventuali segnalazioni e proposte di innovazioni regolamentari e/o procedurali al Rettore, al Direttore Generale, al Consiglio degli Studenti e al Senato Accademico.

2. Nella relazione annuale il Garante degli Studenti può indicare situazioni meritevoli di considerazione e tutela, sollecitando l’adozione degli opportuni atti, provvedimenti o soluzioni pratiche. La relazione annuale contiene l’indicazione del numero delle istanze e/o segnalazioni pervenute ed è resa pubblica sul portale di Ateneo.

3. In casi di particolare importanza od urgenza, il Garante degli Studenti può trasmettere al Rettore, al Direttore Generale, al Consiglio degli Studenti e al Senato Accademico apposite relazioni su questioni specifiche, anche segnalando l’opportunità di adottare appositi provvedimenti”.



Università degli Studi di Messina

Unità Speciale Organi di Garanzia

Il Garante degli Studenti

l'iniziativa e la partecipazione nei procedimenti volti a rimuovere e sanzionare le irregolarità, le carenze, le disfunzioni, i ritardi e gli eventuali abusi nei confronti degli studenti.

Tuttavia, appare necessario precisare che il Garante, nonostante questo ruolo di tutore e di difensore dei diritti degli studenti, non ha compiti, né poteri che si sovrappongano a quelli degli organi accademici, degli uffici amministrativi e dei docenti, né quindi è chiamato mai a sostituirsi ad essi.

Il primo approccio, a fronte delle segnalazioni e delle richieste ricevute, è quello di facilitare la comunicazione degli studenti con gli altri vari attori della vita universitaria, in particolare promuovendo, prima di tutto, l'interlocuzione diretta degli studenti stessi con i docenti, che con gli organi collegiali che sovrintendono allo svolgimento della didattica.

Il secondo passaggio, ove necessario, è la segnalazione ai responsabili di effettive disfunzioni, con l'eventuale suggerimento di possibili soluzioni.

Si provvede, infine, a porre all'attenzione degli organi accademici situazioni che appaiano meritevoli di intervento, valutando, e se del caso suggerendo, l'opportunità di eventuali interventi modificativi di regole o di procedure, nonché sollecitando e monitorando interventi in corso di realizzazione.

Appare opportuno evidenziare, in questa sede, che il principio di base nonché lo spirito in cui si è mosso questo Garante, nel facilitare i rapporti fra i diversi soggetti, è quello di considerare l'Università un luogo di appartenenza, una comunità di studio e di lavoro caratterizzata da un clima di dialogo e di cooperazione per i fini comuni e nel rispetto reciproco.

Quasi sempre gli studenti hanno dimostrato di condividere questo *humus*, e spesso anche il solo fatto di essere ascoltati e di poter interloquire in un contesto nel quale vi era chi parlava e agiva collocandosi, per così dire, dalla parte loro e dalle loro esigenze legittime, ha potuto favorire l'assunzione di atteggiamenti costruttivi.



Università degli Studi di Messina

Unità Speciale Organi di Garanzia

Il Garante degli Studenti

Per quanto riguarda i rapporti tra il Garante e gli altri Organi dell'Università docenti e gli uffici amministrativi, l'intervento del Garante, per quanto si è potuto constatare (e ci si augura che sia sempre così), si è svolto attraverso una costante interlocuzione volta a risolvere costruttivamente, ove possibile, i problemi segnalati.

Quando poi gli inconvenienti addotti o le esigenze, per sé legittime, fatte valere dagli studenti richiedevano, per essere affrontati, eventuali nuovi provvedimenti di carattere generale, il Garante ha investito dei problemi gli organi accademici competenti.

Si precisa, infine, che l'intervento del Garante, laddove necessario, si è concretizzato anche nello studio e nell'approfondimento della normativa, suggerendo, se del caso, agli Uffici di competenza la propria interpretazione delle questioni nonché la soluzione ritenuta più idonea, nel rispetto della legalità e del principio di non discriminazione e di parità di trattamento.

Segnalazioni e richieste

Nel periodo di riferimento sono pervenute numerose richieste e segnalazioni per lo più da parte di studenti.

Nella maggior parte dei casi prospettati si rileva che si sono trovate soluzioni nel dialogo sia con gli utenti che con gli Uffici interessati dalle problematiche proposte.

In trentuno (n. 31) casi è stata comunque presentata anche una formale istanza.

Nella tabella riassuntiva allegata sono sintetizzate le tipologie di segnalazioni pervenute per iscritto.

Le segnalazioni hanno riguardato diversi argomenti, la maggior parte dei quali può essere raggruppata nelle seguenti macro categorie:



Università degli Studi di Messina

Unità Speciale Organi di Garanzia

Il Garante degli Studenti

- a) disfunzioni o ritardi relativi a procedure e adempimenti amministrativi che richiedono l'intervento di organi accademici e/o di uffici (registrazione tardiva degli esami, annullamento, decadenza) con particolare riferimento a problemi attinenti alle procedure informatiche (procedure su Esse 3, immatricolazioni, registrazioni di voti ed iscrizione ad esami);
- b) problemi concernenti il diritto allo studio (esonero tasse, accesso alle borse di studio, Erasmus);
- d) problemi nell'organizzazione e nella regolamentazione della didattica (orari dei corsi, appelli di esami, appelli straordinari);
- e) difficoltà di rapporto con docenti relativamente a presenza, possibilità di colloquio, modalità e criteri di valutazione negli esami, assegnazione tesi e successiva impossibilità di seguire il lavoro svolto dallo studente.
- f) problemi relativi in generale ai servizi.

Si riscontrano richieste provenienti da quasi tutti i corsi di laurea o aree disciplinari.

I casi più significativi e pareri adottati

Ciò premesso in via generale, si riportano di seguito alcune tra le più significative problematiche delle quali il Garante si è occupato, indicando sinteticamente, a titolo esemplificativo, gli interventi adottati.

- Discrezionalità dell'apparato docente e termine di presentazione della tesi.

Una questione particolarmente significativa affrontata dal Garante riguarda la tematica del grado di discrezionalità attribuita all'apparato docente con specifico riferimento all'approvazione del progetto di tesi.



Università degli Studi di Messina

Unità Speciale Organi di Garanzia

Il Garante degli Studenti

In particolare, sono giunte lamentele di studenti i quali hanno riferito al Garante di avere richiesto l'assegnazione della tesi di laurea al prof. XXX e che lo stesso, dopo aver regolarmente autorizzato e firmato tutta la documentazione relativa alla domanda di laurea per la sessione del mese di xxx 2018 (allegavano all'istanza copie del frontespizio della tesi e della dichiarazione tipologia di tesi assegnata), dopo tempo rappresentava loro l'impossibilità di partecipare alla predetta sessione di laurea.

Gli istanti evidenziavano che tale situazione avrebbe comportato innumerevoli inconvenienti *"in termini di opportunità lavorative e di spese economiche"* (in particolare, adducevano: l'impossibilità di frequentare il tirocinio post-laurea, di accedere all'esame di Stato di Abilitazione all'Esercizio professionale, di partecipare alle procedure selettive per l'accesso alla Scuola di Specializzazione etc.).

In conclusione, chiedevano di essere ammessi all'esame di Laurea per la sessione del mese di xxx 2018, con nuovi progetti di tesi assegnati da altri docenti e, all'uopo, allegavano la dichiarazione di disponibilità degli stessi.

La questione sottoposta al Garante, come già anticipato, riguardava il grado di discrezionalità attribuita all'apparato docente in merito all'approvazione (o meno) del progetto di tesi (in entrambi i casi di tipologia sperimentale).

In altri termini, secondo il Garante, la valutazione della qualità, completezza, grado di approfondimento, vocazione sperimentale o ricognitiva della tesi appartiene in via esclusiva al docente Relatore, il quale può in maniera insindacabile approvare o meno il lavoro svolto dallo studente.

Nelle fattispecie in esame non risultavano, tuttavia, le motivazioni per le quali il docente aveva negato agli studenti la possibilità di accedere alla seduta di Laurea del mese di xxx.



Università degli Studi di Messina

Unità Speciale Organi di Garanzia

Il Garante degli Studenti

Pertanto, non si era a conoscenza se il diniego fosse riconducibile ad impegni sopravvenuti del docente oppure a un giudizio di insufficienza, seppur, a parere di questo Garante, tardivo, sul lavoro effettuato dagli studenti.

Allo stesso modo, risultava insindacabile la valutazione dei docenti relatori subentrati al Prof. XXX relativa all'ammissibilità della discussione della tesi nella seduta di laurea del mese xxx.

Ad avviso del Garante, erano, tuttavia, rilevanti le motivazioni addotte dagli stessi in merito agli innumerevoli inconvenienti *"in termini di opportunità lavorative e di spese economiche"*, nonché la necessità di tutelare l'affidamento legittimo ingenerato dal primo relatore, nel momento in cui aveva autorizzato e sottoscritto la documentazione relativa alle domande. Ciò soprattutto, in considerazione del dato incontrovertibile secondo cui la firma del modulo di dissertazione tesi e del frontespizio della tesi implica (non solo per lo studente, ma anche e soprattutto) per il docente l'assunzione di responsabilità, non solo nei termini di certificazione e provenienza dei contenuti riportati nell'elaborato finale, ma anche di giudizio di approvazione positivo del lavoro, che - come è noto - risulta necessario e propedeutico affinché lo studente si possa laureare.

Tale istanze presentavano un'ulteriore problematica, di natura amministrativa ovvero il termine (previsto) di 6 mesi per la consegna della tesi di laurea agli Uffici amministrativi dell'Ateneo messinese.

Lo scrivente dopo un'attenta disamina della disciplina regolamentare concludeva nel senso che il suddetto termine, derivante dall'applicazione di un vecchio regolamento che si può ritenere ormai superato, dettato solo ed esclusivamente nell'interesse di una corretta gestione dell'azione amministrativa degli Uffici di segreteria all'uopo preposti, non ha natura preteritoria.

In conclusione, il Garante chiedeva all'organo istituzionalmente preposto ovvero il Direttore del Dipartimento e/o o al Magnifico Rettore, di autorizzare l'ammissione degli studenti *de quibus* alla partecipazione alla seduta di Laurea di xxx 2018.



Università degli Studi di Messina

Unità Speciale Organi di Garanzia

Il Garante degli Studenti

Gli studenti, grazie anche alla sensibilità degli organi sopra richiamati, sono stati autorizzati e si sono laureati nella sessione di xxx, evitando i paventati inconvenienti in termini di opportunità lavorative e di spese economiche.

- Propedeuticità e Annullamento

Un ulteriore caso di interesse sottoposto all'attenzione di questo Garante ha riguardato la tematica della propedeuticità e della relativa sanzione (*rectius* annullamento dell'esame) prevista nel caso del suo mancato rispetto.

In particolare, uno studente iscritto al Corso di laurea in XXX, sosteneva l'esame propedeutico (nella fattispecie un test *on line*) successivamente all'esame di XXX, sebbene quest'ultimo fosse stato registrato in un momento posteriore rispetto al primo.

Solo successivamente, lo studente veniva a conoscenza che l'esame sostenuto era stato oggetto di annullamento in forza dell'applicazione della normativa regolamentare³.

Lo studente - ritenutosi leso da tale provvedimento amministrativo - inoltrava specifica istanza al Garante, lamentando la mancata convalida ed il successivo annullamento⁴ della materia XXX.

Investito della questione, il Garante, dopo aver analizzato i fatti e la modalità di esercizio del potere di annullamento d'ufficio operato nel caso in questione, rilevava delle criticità.

³ Il Manifesto degli Studi del Dipartimento di Ingegneria a.a. 2017/2018, punto 2.1. stabilisce espressamente che: "Lo studente che non ha colmato il debito non può sostenere l'esame di Analisi Matematica. Eventuali esami indebitamente sostenuti saranno annullati d'ufficio".

⁴ Trattasi di fattispecie rientrante nella categoria più ampia del rispetto della propedeuticità, che prevede, nel caso di violazione di tale regola, l'annullamento dell'esame sostenuto indebitamente, come stabilito nei relativi Manifesti degli Studi che gli studenti dichiarano di approvare al momento della loro immatricolazione/iscrizione.



Università degli Studi di Messina

Unità Speciale Organi di Garanzia

Il Garante degli Studenti

In primo luogo, veniva evidenziato che fattispecie analoghe a quella specificatamente esaminata si verificano in quanto il Sistema di gestione delle carriere degli studenti adottato dall'Ateneo, denominato Esse3, non prevede un blocco né nella fase di prenotazione all'esame, né in quella successiva di registrazione dell'esito ad opera della commissione esaminatrice.

Si constatava che non è difficile che accada, come nel caso specificatamente esaminato, che il docente titolare dell'insegnamento consenta allo studente di sostenere l'esame, nonostante fosse informato da un "warning" visibile sulla piattaforma Esse3 circa il mancato preventivo superamento dell'esame propedeutico.

Il Garante rilevava che i fatti, così come rappresentati, evidenziavano un'anomalia del sistema che, in un primo tempo, consentiva l'iscrizione dell'istante all'esame e, in un secondo momento, permetteva al medesimo di sostenere la prova nonostante sulla piattaforma Esse3 non figurasse il superamento del Test *on-line*.

Il Garante evidenziava che, sotto tale rilevante profilo, l'annullamento dell'esame fosse intervenuto nonostante il legittimo affidamento dello studente circa il favorevole esito della prova sostenuta.

Tale lesione veniva ravvisata nella circostanza per cui lo studente era stato ammesso a sostenere l'esame di XXX, nonostante che l'assenza della propedeuticità avrebbe potuto essere ben rilevata dal sistema sia in sede di iscrizione all'appello di esame, che in sede di svolgimento dello stesso da parte del docente.

Oltre la lesione del legittimo affidamento incolpevole ingenerato allo studente, il Garante richiamava, altresì, l'art. 21 *nonies* della L. n. 241/1990, che disciplina l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, che – come è noto – stabilisce che detto potere deve essere esercitato dall'Amministrazione entro un termine ragionevole, a condizione che sussista un interesse pubblico



Università degli Studi di Messina

Unità Speciale Organi di Garanzia

Il Garante degli Studenti

alla rimozione dell'atto e che tale interesse sia prevalente sugli interessi dei destinatari e degli eventuali controinteressati.

A sostegno di tale assunto, si richiamava la giurisprudenza amministrativa formatasi in *subiecta materia* la quale ha ritenuto, in casi non dissimili, l'illegittimità dell'annullamento in autotutela, non solo quando manchi nel provvedimento di autotutela l'esternazione di una adeguata valutazione comparativa della sussistenza di un interesse pubblico all'annullamento (vedi *Consiglio di Stato, 20 marzo 2018, n. 1783*), ma anche quando il provvedimento non sia stato emesso dall'organo di vertice dell'Università, ossia dal Rettore a cui spetta la competenza ad adottare i provvedimenti dell'Ente relativi alla carriera degli studenti (cfr. *Tar Calabria, Catanzaro, 21 settembre 2012, n. 969*; *Tar Lazio, Latina, 1 luglio 2014, n. 496*).

Il Garante – facendo proprio il principio sopra richiamato – evidenziava che l'esercizio del potere amministrativo in autotutela dovesse essere il risultato di un'attività istruttoria adeguata. Per l'esercizio di tale potere non è sufficiente il puro e semplice ripristino della legalità, ma occorre dimostrare puntualmente l'interesse pubblico attuale e concreto, previo raffronto dello stesso con il sacrificio imposto all'interesse del privato. Ne deriva che anche nel rimuovere gli atti illegittimi, l'ente pubblico deve operare con perizia e cautela, avendo cura di informare i destinatari coinvolti, comunicandogli l'avvio del procedimento, come previsto dall'art. 7 della L. n. 241/1990, onde consentire agli stessi di formulare fatti e argomenti in loro favore, per le conseguenti valutazioni del caso.

Alla luce di tutto quanto premesso il Garante esprimeva parere favorevole per l'accoglimento dell'istanza.

In una prospettiva futura e costruttiva, il suddetto organo di Garanzia auspicava un esercizio del potere in autotutela nel pieno rispetto delle garanzie previste dalla legge sul procedimento amministrativo (sopra meglio evidenziate).



Università degli Studi di Messina

Unità Speciale Organi di Garanzia

Il Garante degli Studenti

In conclusione, al fine di ridurre al minimo la pratica degli annullamenti di esami sostenuti, si suggeriva la necessità di rendere operativo un sistema di blocco già nella fase di iscrizione alla prova.

- Decadenza e Rinuncia

Il Garante degli studenti è stato investito, con numerose segnalazioni, della questione relativa alla decadenza prevista nel caso in cui lo studente non abbia sostenuto esami per otto anni consecutivi⁵.

In particolare, secondo la norma regolamentare, l'inattività protratta per un periodo consecutivo (di anni otto) comporta la decadenza dello *status* di studente con la (conseguente) c.d. chiusura della carriera.

In forza di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 settembre 2018 – punto XVI (prot. n. 67272/2018) - la dichiarazione di decadenza annulla l'intera carriera dello studente non consentendo più allo stesso di ottenere il riconoscimento dei crediti conseguiti in precedenza, opportunità che, invece, è ammessa per gli studenti rinunciatari, previo il pagamento dell'importo di € 26,00, comportando un'evidente e ingiustificata disparità di trattamento⁶.

⁵ Ai sensi dell'art. 28, comma 3, del vigente Regolamento Didattico dell'Ateneo messinese, "(...) *Lo studente che non sostenga esami per otto anni consecutivi all'anno dell'ultimo esame o a quello dell'ultima iscrizione in corso, se più favorevole, decade dalla qualità di studente*".

⁶ Secondo questo Organo di Garanzia si sarebbe di fronte a due situazioni del tutto analoghe o comunque simili quella degli studenti c.d. rinunciatari e quella degli studenti c.d. decaduti per inattività, ma disciplinate diversamente.

Ed infatti, risulta al quanto evidente – a parere di chi scrive – che lo studente rinunciatario si trovi in una situazione del tutto vantaggiosa rispetto a quella del decaduto: ed infatti, mentre per il primo sarà sufficiente riprendere gli studi dietro il pagamento di un corrispettivo (sopportabile di € 26,00), per il secondo (ovvero il decaduto), invece, sarà preclusa la possibilità di continuare gli studi, "*decadendo*" la carriera universitaria in passato conseguita dallo stesso (ovvero comportando la perdita degli esami, eventualmente, sostenuti e delle tasse precedentemente versate).

Al riguardo, è stato rilevato da più parti che sia la norma regolamentare che la delibera del Consiglio di Amministrazione potrebbero ritenersi in contrasto con il diritto allo studio tutelato - come è noto - non solo a livello costituzionale (art. 34 della Costituzione) ma anche sovranazionale (art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani), im-



Università degli Studi di Messina

Unità Speciale Organi di Garanzia

Il Garante degli Studenti

Si è segnalato, infatti, che la decadenza non tiene conto del regolare pagamento delle tasse relative al periodo di sospensione degli studi, né del numero di esami sostenuti e/o da sostenere.

Il Garante suggeriva, inoltre, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo (art. 7⁷ legge 241 del 1990).

La chiusura della carriera per decadenza, infatti, viene effettuata senza la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento: il sistema informatico adottato da questo Ateneo denominato Esse3 non prevede alcuna segnalazione allo studente dell'imminente dichiarazione di decadenza.

Alla luce di tutto quanto sopra richiamato, a tutela degli interessi degli studenti che hanno effettuato le segnalazioni, nonché di tutti gli studenti che in futuro potrebbero incorrere in tale

nendosi così una lettura costituzionalmente orientata. Invero siffatta norma adottata dall'ateneo messinese nel Regolamento didattico risulta pedissequa all'art. 149 del R.D. n. 1592 del 1933 che prevede la decadenza della qualità di studente per tutti *“coloro i quali abbiano compiuto l'intero corso degli studi universitari senza conseguire la laurea o il diploma, o che, per qualsiasi motivo abbiano interrotto gli studi stessi, qualora intendano esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione, sono tenuti a chiedere ogni anno all'Università la ricognizione della loro qualità di studenti e a pagare la speciale tassa di cui alla tabella (...). Coloro i quali, pure avendo adempiuto a tale obbligo, non sostengono esami per otto anni consecutivi, debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate.”* Trattasi della c.d. decadenza per inattività dalla carriera universitaria.

È stato evidenziato, altresì, che la dichiarazione di decadenza risulta essere una misura automatica ed eccessiva che, in quanto tale, troverebbe applicazione *sic et simpliciter* del tutto priva dei caratteri di proporzionalità ed adeguatezza imprescindibili per un istituto in grado di compromettere in maniera definitiva la carriera dello studente; dunque, risulterebbe inadeguata per disciplinare in maniera equa e giusta le diverse fattispecie che nella realtà fattuale si verificano e si realizzano.

⁷ L'art. 7 della legge 241 del 1990 rubricato Comunicazione di avvio del procedimento espressamente stabilisce:

“1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari”.



Università degli Studi di Messina

Unità Speciale Organi di Garanzia

Il Garante degli Studenti

tipologia di provvedimento, il Garante suggeriva, dunque, di regolamentare la materia prevedendo le seguenti procedure, anche a garanzia della trasparenza dell'attività amministrativa:

- pubblicazione sul sito di Ateneo del regolamento che disciplina la materia, nonché delle matricole degli studenti le cui carriere potrebbero incorrere nella decadenza;
- comunicazione dell'avvio del procedimento di decadenza con l'indicazione della procedura e i termini da seguire nel caso in cui volesse riprendere gli studi;
- inserimento in Esse3 di un avviso concernente l'imminente dichiarazione di decadenza;
- inserimento nel predetto sistema di un blocco al fine di non consentire allo studente dichiarato decaduto di potersi iscrivere ad anni successivi e di pagare le tasse, con l'indicazione della procedura da percorrere nel caso in cui volesse proseguire negli studi;
- nel caso di dichiarazione di decadenza consentire il riconoscimento della carriera pregressa con l'individuazione di eventuali corsi integrativi.

Conclusioni

Come per gli anni precedenti, il Garante ha potuto avvalersi del supporto continuativo e della competenza del personale amministrativo dell'Unità Speciale Organi di Garanzia, al quale si esprime la più sincera gratitudine per la preziosa ed efficace collaborazione.

Per le proprie attività istruttorie, il Garante si è sempre avvalso della collaborazione degli Uffici e del personale amministrativo che ha mostrato, oltre ad un'elevata professionalità, la massima disponibilità e partecipazione.

Buona parte dei problemi posti al Garante hanno, infatti, potuto essere affrontati, e trovare il seguito opportuno, avvalendosi della continua e spedita interazione, informalmente attivata, con i diversi uffici dell'Università, senza bisogno di dare luogo a procedure formali.



Università degli Studi di Messina

Unità Speciale Organi di Garanzia

Il Garante degli Studenti

Un personale ringraziamento va rivolto alla dott.ssa Fernanda Ioppolo, Responsabile dell'Unità Speciale di Garanzia fino al dicembre 2018, le cui elevate doti di professionalità e sensibilità non saranno mai dimenticate.

Nel rassegnare le sintetiche considerazioni che precedono, il Garante rinnova il sincero ringraziamento alle autorità accademiche e agli uffici amministrativi per l'attenzione e la collaborazione da essi assicurate e insiste nell'auspicio che sempre più si diffondano e si consolidino nel nostro Ateneo prassi attente alle concrete esigenze degli studenti e a modelli di risposta costruttiva ai problemi, improntati non solo a piena legalità, ma anche alla cultura del risultato sostanziale.

Si allega tabella riassuntiva di tutti i casi trattati.

Messina, 7 febbraio 2019

Il Garante degli Studenti
Avv. Francesca Starvaggi

Il Responsabile U.O. Supporto Amministrativo

Avv. Emanuele Caminiti